

Copia conforme al
documento analogico
originale



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 320 DI DATA 02 Luglio 2026

O G G E T T O:

SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE Art. 5 legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 - Verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale del "Progetto di massima dell'utilizzo estrattivo dell'area "OLTA DI CAVAGNAOL"" nel Comune di Storo, proposto dal Comune di Storo. Esclusione dal procedimento di VIA (con prescrizioni) (SCR-2026-03)

In data 06 febbraio 2026 il Comune di Storo ha presentato domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, per il "Progetto di massima dell'utilizzo estrattivo dell'area "Olta di Cavagnaol"", sito nel Comune di Storo, corredato dallo studio preliminare ambientale. Ai sensi del comma 8 ter, dell'art. 5, della l.p. n. 19/2013 il proponente dell'opera ha richiesto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia pari a 18 anni.

L'intervento è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA in quanto rientra nella tipologia 8i) dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 19/2013, l'avviso di avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato all'albo elettronico provinciale, a cura dell'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA, in data 12/02/2026. Analogo avviso è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di Storo, territorialmente interessato dal progetto, nella medesima data.

L'istruttoria è stata svolta dall'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA, mediante indizione di una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto. Alla conferenza dei servizi tenutasi in data 17/03/2026, oltre al proponente dell'opera, sono state invitate le seguenti strutture provinciali ed amministrazioni pubbliche competenti per materia: Servizio Industria, ricerca e minerario, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Bacini montani, Servizio Foreste, Servizio Geologico, Servizio Gestione strade, Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, Servizio Faunistico, Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali, Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA e l'ASUIT - UO igiene e sanità pubblica.

Si dà atto che non sono pervenute osservazioni scritte entro il termine previsto dall'art. 5, comma 3, della legge provinciale n. 19/2013.

In data 23/03/2026 l'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA ha richiesto al proponente chiarimenti/integrazioni in relazione ai seguenti aspetti: Valutazione di Incidenza Ambientale, gestione delle acque durante e a fine lavori, impatto paesaggistico relativo alla parte alta della cava, realizzazione della pista di arroccamento, ripristino e stabilità della scarpata e approfondimenti geotecnici.

La documentazione integrativa è stata presentata entro il termine stabilito dall'art. 5, comma 5 bis, l.p. 19/2013, dopo la richiesta di proroga di 45 giorni per la consegna avvenuta in data 16/04/2026 da parte del proponente.

Il progetto riguarda il ripristino e il completamento della coltivazione della cava "Olta di Cavagnaol" nel Comune di Storo (TN), un sito estrattivo attivo dagli anni '70 ma abbandonato dal 2012 e attualmente in stato di degrado. L'obiettivo del Comune di Storo, proprietario dell'area, è affidare tramite gara pubblica la concessione per l'integrale sfruttamento del giacimento residuo stimato tra 220.000 e 290.000 mc di materiale. L'intervento ha una duplice finalità: estrarre materiale inerte (calcereo-dolomitico) per il mercato locale (aggregati e stabilizzati), rimodellare il versante attualmente instabile e ripristinare la copertura forestale, risolvendo le criticità idrogeologiche attuali. La durata prevista del progetto è di 18 anni.

La coltivazione avverrà secondo il metodo a "tracce discendenti", operando dall'alto verso il basso per garantire la stabilità del versante con gradoni di altezza massima di 8 metri, ridotta a 6 metri in prossimità delle aree boscate. Il materiale verrà scaricato verso il basso tramite colatoi naturali o caricato direttamente sui camion nelle fasi finali. Verrà realizzata una pista di arroccamento per raggiungere la quota sommitale a 510 m s.l.m. e una sottoescavazione del piazzale inferiore per creare un vallo di contenimento di circa 2.700 mq

e 5 metri di profondità. Il versante sarà riprofilato con un'inclinazione finale inferiore a 35°, ritenuta stabile e idonea al rinverdimento, il recupero ambientale avverrà contestualmente alla coltivazione.

Al fine di esaminare congiuntamente le integrazioni progettuali depositate è stato richiesto un parere alle seguenti Strutture provinciali: Servizio Industria, ricerca e minerario, Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, Servizio Bacini montani, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Da quanto emerso dalla conferenza dei servizi e dai pareri tecnici pervenuti si espongono le seguenti conclusioni.

L'intervento risulta compatibile dal punto di vista urbanistico. In relazione al paesaggio sono stati approfonditi gli aspetti relativi ai rinverdimenti della parte alta della scarpata che risulta la più visibile da visioni panoramiche. Analizzata la documentazione integrativa questa è risultata esaustiva in quanto i profili di scavo risultano a minor pendenza, inoltre sono approfondite le metodologie e il tipo di rinverdimento abbinatamente alla tempistica dello scavo.

Dal punto di vista geologico, in sede di conferenza dei servizi si è discusso del sistema Vallo Tomo, previsto nella porzione bassa del piano cave che si estenderà fino al vertice nord-est per proteggere in parte il tornante della SS240, garantendo un raccordo. Il vallo fungerà anche da vasca di drenaggio per le acque meteoriche, raccogliendo gli scorrimenti lungo la parete rocciosa, e non sarà realizzato con materiale impermeabile, bensì sarà un vallo di scavo senza riporto di materiale. Non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda la Carta di Sintesi della Pericolosità, l'area di progetto ricade in larga parte in classe P4, per tali motivazioni sarà necessario richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 15 del P.U.P. e dalle N.d.A. della C.S.P. nei successivi iter autorizzativi. Inoltre si rileva che l'area posta in sinistra idrografica del torrente Palvico, è caratterizzata dalla presenza di tre impluvi, i quali non risultano né iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, né individuati da particelle fondiarie demaniali. Pertanto, ferme restando le norme inerenti la gestione dei corsi d'acqua (Norme di Attuazione del PGUAP e L.P. 11/2007 e s.m.), considerato che gli stessi non sono soggetti all'applicazione del Capo I della L.P. 18/1976 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, si evidenzia che non dovranno essere rilasciati provvedimenti, agli effetti idraulici e patrimoniali. In virtù della presenza dei predetti impluvi, parte dell'area risulta classificata con altri tipi di penalità e, nello specifico, come aree da approfondire (APP) della Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP), legate al verificarsi di possibili fenomeni di natura torrentizia e disciplinate dall'art. 18 delle Norme di Attuazione del PUP. Relativamente agli aspetti legati alla gestione delle acque, queste verranno gestite nel vallo e lungo le porzioni pianeggianti dei gradoni con una pendenza verso monte, drenando naturalmente nel detrito, che risulta molto permeabile. Sebbene le portate liquide stimate siano gestite dalla volumetria del vallo, si è reso necessario un approfondimento sulla gestione delle stesse. A tal riguardo è stata redatta la relazione di compatibilità che è stata integrata come richiesto con particolare riferimento alle modalità di gestione delle acque durante le lavorazioni, al ripristino del corso e della continuità idraulica degli impluvi al termine delle attività, nonché alla compatibilità dello stato finale dei lavori. Si prende atto della compatibilità del progetto di coltivazione e ripristino della cava "Olta di Cavagnaol" con la pericolosità di natura torrentizia esistente, subordinatamente all'adozione ed al mantenimento delle misure gestionali e manutentive individuate nello studio, la cui attuazione risulta esclusiva responsabilità del gestore dell'area.

Non si sono resi necessari ulteriori approfondimenti per la matrice acqua ed è stato chiarito che non sono presenti nell'area in esame e nelle sue vicinanze derivazioni d'acqua oggetto di concessione ai sensi del Capo II della l.p. n. 18/76 e s.m..

Per quanto riguarda gli aspetti minerari il progetto analizzato rispetta i criteri di razionale coltivazione previsti per le cave di inerti. In sede di conferenza dei servizi e analizzate le successive integrazioni richieste, è stata confermata la particolare delicatezza dell'intervento nella porzione sud-orientale a monte, dove il limite del Piano cave non coincide con l'affioramento dello strato roccioso. Sarà pertanto fondamentale mantenere in sito una scarpata in detrito stabile, evitando sforamenti oltre il limite del Piano cave, così da garantire le condizioni per i ripristini finali. E' stato chiarito che in fase esecutiva dovrà essere redatto il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Tale piano si rende necessario in relazione alla presenza di materiale di scotico che, essendo accantonato per il successivo ripristino, dovrà essere gestito come rifiuto di estrazione.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, non si prevede l'utilizzo di impianti mobili per la riduzione volumetrica del tout-venant.

Per il contenimento delle polveri diffuse durante le attività di cantiere, vengono proposte misure di mitigazione idonee che comprendono la riduzione della velocità dei mezzi e l'asfaltatura del raccordo dell'accesso con la strada statale e del tratto iniziale della pista.

Per quanto riguarda gli aspetti legati al rumore non sono emerse criticità tali da sottoporre il progetto a valutazione d'impatto ambientale.

Per quanto riguarda la tutela degli habitat e delle specie, il progetto non interessa direttamente alcuna area protetta, tuttavia, come individuato dalla progettazione, l'intervento andrà a confinare direttamente con la ZSC IT3120127 "Monti Tremalzo e Tombea". Per tali motivazioni si è reso necessario richiedere un'apposita Valutazione di Incidenza Ambientale. Analizzata la documentazione integrativa questa è risultata accurata e completa e la realizzazione del progetto esclude incidenze negative mettendo in atto le misure di mitigazione proposte.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale la zona nella quale si attua l'intervento è prossima ad aree militarmente occupate nel corso della Prima guerra mondiale. Nell'eseguire le opere di esbosco per la coltivazione della cava e preventivamente alle operazioni di scavo, si invita ad osservare il terreno al fine di riconoscere eventuali strutture o reperti legati alla vicenda bellica e tutelate dalla citata legge 7 marzo 2001, n. 78, che ne impedisce l'alterazione.

Non sono emerse criticità anche dal punto di vista architettonico, archeologico, forestale e sanitario.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene che la realizzazione del progetto non comporti impatti negativi e significativi sull'ambiente e si ritiene pertanto di escludere lo svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto di alcune indicazioni.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, presentata dal Comune di Storo in data 06 febbraio 2026 unitamente al progetto preliminare con relativo studio preliminare ambientale, nonché le successive integrazioni depositate in data 09/06/2026;

- preso atto che non sono pervenute osservazioni scritte ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale n. 19/2013;
- visti gli atti e documenti istruttori, come descritti in premessa;
- visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria di data 17/03/2026, registrato agli atti del Settore qualità ambientale dell'APPA con repertorio n. 5 di data 20/03/2026;
- preso atto che il presente procedimento si è concluso entro il termine stabilito dall'art. 5 della legge provinciale n. 19/2013;
- vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, ed in particolare gli artt. 3 e 5;
- vista la legge provinciale 23/1992 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare l'art. 6, comma 6;
- vista la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- visto l'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, come integrato con decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome";
- visto l'allegato IV bis alla parte II del d.lgs. 152/2006, concernente i contenuti dello studio preliminare ambientale;
- considerati i criteri per la verifica di assoggettabilità contenuti nell'allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006;
- accertata l'assenza di conflitto d'interesse in capo al personale del Settore qualità ambientale di APPA coinvolto nel procedimento;
- visto l'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 sull'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento,

d e t e r m i n a

- 1) di disporre, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 19/2013 e per le motivazioni espresse in premessa, l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale relativamente al "Progetto di massima dell'utilizzo estrattivo dell'area "Olta di Cavagnaol"" sito nel Comune di Storo, proposto dal medesimo Comune;
- 2) di dare atto che il presente procedimento comprende anche la valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 19 del 2013, che l'efficacia temporale della verifica di assoggettabilità a VIA ha durata di 18 anni, che decorrono dalla data del presente provvedimento, termine entro il quale devono essere realizzate le opere previste dal progetto di cui al punto 1);
- 4) di comunicare al proponente le seguenti indicazioni progettuali / raccomandazioni / indicazioni normative emerse nell'ambito dell'istruttoria, da tenere in considerazione nei successivi iter autorizzatori/concessori/ecc.:

- a) (*Servizio Bacini Montani*): la configurazione morfologica ed idraulica dell'area, con ripristino degli impluvi, dovrà garantire la maggior naturalità possibile degli interventi;
- b) (*Servizio Gestione Strade*): preso atto che l'accesso al piazzale di cava viene garantito da una pista sterrata che si diparte dalla SS 240 della Val d'Ampola e che tra le misure di mitigazione degli impatti è previsto di asfaltare il raccordo dell'accesso e parte del tratto iniziale della pista, si ricorda l'applicazione dell'art. 45 c. 8 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) che richiede di pavimentare gli accessi "*per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano*";
- a) (*Servizio Gestione Strade*): nel caso di realizzazione della pista provvisoria, dovrà essere trasmessa al Servizio Gestione Strade evidenza del nuovo tracciato e successivamente dovrà essere intrapreso l'iter autorizzativo per l'esecuzione dei lavori in fascia di rispetto stradale e il relativo accesso.
- c) (*Servizio sviluppo sostenibile e aree protette*):
- Durante la fase di coltivazione:
gestire opportunamente i nuclei di buddleja mediante il taglio ripetuto e/o la rimozione meccanica delle piante in prefioritura. Richiesta massima cura ad evitare la dispersione della semente fuori dal cantiere;
limitare le attività alle ore in cui si dispone di luce naturale;
 - durante la fase di ripristino:
per l'idrosemina utilizzare specie erbacee di provenienza locale o certificata, ecologicamente compatibili;
per il rimboschimento utilizzare specie forestali autoctone e in equilibrio con la stazione. Inserire nella composizione dei rimboschimenti il 5 % di specie di rifugio e alimentazione per l'avifauna.
- 5) di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Comune di Storo, proponente dell'opera, e alle strutture provinciali e alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'istruttoria;
- 6) di ordinare la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'albo elettronico della Provincia, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della l.p. n. 19/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.<Testo libero>

VZ

Il Dirigente Settore qual.amb.
f.to dott.ssa Raffaella Canepel